

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 DICEMBRE 1990

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco Nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi.

ART. 1 Finalità

Il Parco Nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi persegue le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale :

- a) Tutela, risanamento, restauro, valorizzazione :
 - di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali ;
 - di associazioni vegetali e di altre comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione ;
 - di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico e paesaggistico ;
 - delle preesistenze edilizie storiche, dei manufatti e degli assetti di carattere tradizionale.
- b) Realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo all'evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico.
- c) Qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale al fine di un migliore rapporto uomo ambiente.
- d) Recupero di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici.
- e) Valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

ART. 2 Interventi urgenti

1. Fino alla istituzione dell'Ente di gestione del Parco nazionale la programmazione e la gestione degli interventi è affidata agli enti competenti. L'efficacia delle norme di salvaguardia è correlata alle seguenti azioni preliminari che vengono qui indicate quali interventi urgenti da programmare e finanziare in funzione del rapido avvio dell'istituzione del Parco.
 - 1.1 Pubblicizzazione, sia presso le comunità locali che nel quadro nazionale e regionale, delle finalità e caratteristiche del Parco e della sua zonizzazione, delle salvaguardie preliminari e dell'impegno promozionale intrapreso d'intesa tra lo Stato, Regioni, enti locali; creazione presso ogni comune di centri visita e centri informazioni.
 - 1.2 Formazione, tramite appositi corsi particolarmente rivolti ai residenti, di personale per la vigilanza e di addetti nel settore del turismo naturalistico, nella didattica, nella prevenzione e nel recupero del degrado ambientale.
 - 1.3 Tabellazione e segnaletica sui perimetri di zona con evidenza per le finalità del Parco, per le caratteristiche delle sue aree e per le salvaguardie relative.
 - 1.4 Vigilanza sul rispetto delle salvaguardie tramite il coordinamento del personale già preposto a tali funzioni, in servizio presso Enti locali, Corpo Forestale dello Stato ed altri soggetti autorizzati.

2. Nel territorio del Parco, così come delimitato dalla zonizzazione preliminare, oltre alle azioni di riconversione e finalizzazione verso valenze ambientali delle attività economiche, sono promosse, incentivate e finanziate azioni di conoscenza, progettazione, intervento volte alla prevenzione ed al recupero delle seguenti situazioni di degrado.
 - 2.1 Degrado idrogeologico : tramite la manutenzione, l'adeguamento, l'estensione delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie.
 - 2.2 Degrado igienico-sanitario : tramite l'adeguamento e la regolamentazione dei sistemi riguardanti l'utilizzazione delle risorse idriche, la depurazione ed il trattamento degli scariche civili e dei R.S.U. , l'utilizzazione di fonti energetiche alternative e non inquinanti.
 - 2.3 Degrado edilizio ed urbanistico : tramite la manutenzione ed il risanamento di manufatti, anche edilizi, infrastrutture di interesse storico e paesaggistico per una possibile utilizzazione quali strutture del Parco.
 - 2.4 Degrado vegetazionale : tramite la manutenzione degli assetti paesaggistici esistenti e l'incentivazione della conversione dei boschi cedui in boschi ad alto fusto.

ART. 3

Perimetrazione provvisoria e norme di salvaguardia.

La perimetrazione provvisoria dell'area del Parco comprende il territorio individuato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata sotto la lettera A al presente decreto.

All'interno dell'area del Parco, gli interventi di modificazione permanente o temporanea agli assetti morfologici, vegetazionali, faunistici e più in genere ambientali, edilizi, urbanistici, infrastrutturali esistenti sono regolati in conformità alle vigenti norme di legge, purché compatibili con gli obiettivi del Parco e non in contrasto con le seguenti norme di salvaguardia, la cui applicazione è affidata, per competenza, alle strutture pubbliche esistenti e competenti.

In particolare per i territori del versante romagnolo compresi nel Parco Nazionale, ad esclusione delle aree in gestione all'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali in attesa della costituzione dell'Ente Parco le presenti norme sono applicate dall'Ente di gestione del Parco Regionale del Crinale Romagnolo istituito ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.

Prevalgono comunque, ove esistenti, norme di salvaguardia più restrittive.

A tal fine l'area del Parco è suddivisa in tre zone:

ZONA 1 "CONSERVAZIONE INTEGRALE".

Comprende aree di eccezionale valore naturalistico, in cui l'antropizzazione è assente o di scarsissimo rilievo. I fenomeni naturali sono affidati esclusivamente all'evoluzione spontanea, senza interventi, diretti dell'uomo, ad eccezione dell'ordinaria manutenzione dei sentieri pedonali di accesso.

Attività consentite:

- ricerca scientifica sotto il controllo del Parco e vigilanza .

Prescrizioni e vincoli:

è vietata ogni e qualsiasi modificazione, anche temporanea.

ZONA 2 "ZONA DI PROTEZIONE".

Riguarda aree di rilevante interesse naturalistico, dove l'antropizzazione risulta scarsa e prevalentemente volta alla conservazione ed al conseguimento degli equilibri naturali, in parte classificate riserve naturali biogenetiche.

Strutture e infrastrutture esistenti sono funzionali alla gestione del patrimonio naturale, alla vita delle popolazioni locali e perseguono le finalità del parco.

Suolo, sottosuolo, acqua, vegetazione e fauna sono particolarmente tutelati.

Sono escluse da questa zona le aree già urbanizzate così come definite dalla normativa e dagli strumenti urbanistici in vigore.

Attività consentite:

Selvicoltura naturalistica, raccolta regolamentata dei prodotti spontanei non legnosi del bosco privilegiando le popolazioni residenti, attività agricole e zootecniche tradizionali, escursionismo ecologico, turismo educativo naturalistico e agriturismo disciplinato dal Parco nell'ambito degli usi dell'edilizia preesistente;

Mantengono vigore le autorizzazioni, convenzioni e concessioni in atto o abitualmente rilasciate a carattere periodico, purché compatibili con la salvaguardia ambientale e con le finalità istitutive del Parco.

Prescrizioni e vincoli:

Sono confermate le raccomandazioni e le condizioni emanate dal Consiglio d'Europa per le Riserve Naturali;

Non sono ammesse modificazioni agli assetti vegetazionali, zoologici e più in genere ambientali, edilizi, urbanistici, infrastrutturali, se non finalizzate alle funzioni del Parco o con esse compatibili.

In particolare sono vietati:

1) Nel settore forestale e più in genere vegetazionale:

- la conversione delle fustaie in cedui, salvo casi autorizzati o prescritti dell'autorità competente in materia forestale, in conseguenza del diffondersi di patologie vegetali;
- la trasformazione dei cedui a sterzo in cedui a taglio raso;
- l'utilizzo nei cedui matricinati e nei cedui composti di più della metà delle matricine del precedente turno, fatta eccezione di quelle, singolarmente assegnate al taglio dell'autorità competente in materia forestale. E' temporaneamente sospesa ogni forma di taglio in attesa di adeguata programmazione da parte dell'Ente Parco nei cedui stramaturi - ovvero che hanno superato il turno di una volta e mezzo - ricadenti nelle zone 2.
- L'utilizzo dei boschi di protezione, salvo interventi fitopatologici e di eliminazione di danni;
- il taglio delle piante monumentali;
- il taglio delle piante da frutto selvatiche, in bosco e nei terreni non soggetti a coltivazione agrarie;
- il danneggiamento e l'asportazione delle piante del sottobosco;
- l'asportazione della copertura morta, del muschio, del terriccio, dei licheni, salvo che nelle cunette stradali e nelle chiaviche;
- la raccolta dei frutti del sottobosco e della legna secca è consentita nei limiti e con le modalità delle vigenti norme privilegiando i residenti nei Comuni interessanti il Parco. I limiti della raccolta saranno definiti dall'Ente Parco in base alla produttività ed alla riproducibilità;
- l'incisione e l'asportazione della corteccia degli alberi;
- i tagli a raso nei boschi pubblici, se non nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze di rinnovazione e di perpetuazione del bosco stesso;
- la distruzione o il danneggiamento delle specie rare e degli endemismi;
- le utilizzazioni forestali, se non previste nei piani di gestione o preventivamente consentite dall'autorità competente in materia forestale secondo le prescrizioni da questa stabilite, purché finalizzate alla salvaguardia ambientale.

Per lo stesso scopo dovranno essere rivisti ed aggiornati i piani di gestione in vigore;

- l'introduzione di specie vegetali estranee all'ambiente. Quelle esistenti saranno conservate se conseguono finalità di studio, di sperimentazione, paesaggistiche e di difesa idrogeologica oppure se assumono valore monumentale o storico documentale;
- il danneggiamento, con mezzi motorizzati o no, delle praterie;
- la distruzione e il prelievo dei cespugli e degli arbusti nei boschi ad eccezione che nei castagneti da frutto.

Gli Enti competenti promuoveranno una specifica normativa per la protezione della flora spontanea.

2) Nel settore faunistico:

- l'esercizio della caccia ;
- l'introduzione di specie selvatiche estranee all'ambiente;
- l'introduzione di specie selvatiche anche originarie dell'ambiente, fino a quando non siano assicurate le necessarie condizioni di equilibrio con le altre specie faunistiche e con le varie componenti ambientali.

La pesca, dove non espressamente vietata dalle norme vigenti dovrà essere regolamentata, al fine di conservare e di incrementare il patrimonio ittico privilegiando le popolazioni residenti.

3) Nel settore della difesa del suolo:

- la modificazione, l'alterazione, e la distribuzione delle zone umide, sortumose e rupestri;
- l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche;
- gli interventi che determinino alterazioni morfologiche del suolo, salvo quelli finalizzati al recupero delle situazioni di degrado, alla realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie per l'esercizio delle attività promosse od ammesse, a condizione che con specifico studio sia dimostrata l'indispensabilità ai fini del servizio dell'area e la compatibilità con la salvaguardia ambientale e con le finalità istitutive del Parco. Gli Enti preposti disporranno, in ogni caso, ogni utile accorgimento per ridurre l'impatto ambientale e per il ripristino delle condizioni naturali;
- la localizzazione di palificazioni, antenne, piloni, manufatti in genere, la cui sagoma determini alterazioni evidenti del territorio;
- la posa in opera di tubazioni, cavi, condotte interrate, salvo che per il conseguimento di interessi pubblici e purché sia dimostrata l'inesistenza di soluzioni alternative e sia previsto il ripristino morfologico e vegetazionale delle aree interessate.

Sono ammessi: la manutenzione ed il restauro delle infrastrutture anche non di servizio all'area, purché compatibili con le finalità che si perseguono con l'istituzione del Parco. E' ammesso l'adeguamento delle stesse infrastrutture ove ciò sia richiesto dalla necessità di assicurare il miglioramento della sicurezza.

Sono ammessi: la ristrutturazione, l'adeguamento e la realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale o nazionale, effettuate nello stesso corridoio o in nuova sede, se indispensabili per assicurare o migliorare la continuità del servizio pubblico espletata previa valutazione di un bilancio di salvaguardia delle risorse naturali impiegate in fase di realizzazione e di gestione.

La persistenza di situazioni di fatto, riferite a manufatti ed infrastrutture già esistenti, è consentita purché compatibile con la destinazione a Parco e purché l'assetto del territorio sia garantito, attraverso un'apposita progettazione di prevenzione e di recupero del degrado oltre che per il conseguimento di eventuali adeguamenti e di ripristino architettonici, morfologici e vegetazionali.

4) Nel settore edilizio ed urbanistico:

- gli interventi che comportino aumenti di volume e le nuove edificazioni nelle aree extraurbane, ad eccezione degli aumenti di volume strettamente finalizzati all'esercizio delle funzioni istituzionali del Parco;
- l'introduzione di tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, segnaletiche e materiali non propri dell'area;
- la distruzione di risorse o memorie storiche.

Per gli eventi sulle costruzioni esistenti sono fatte salve normative vigenti più rigorose connesse al valore architettonico, storico o artistico del singolo edificio.

Sono ammesse, con ogni possibile accorgimento richiesto dalla compatibilità con l'ambiente, tecnologie di intervento non tradizionali, ove imposte dalle normative di sicurezza.

5) **Nel settore turistico:** la sosta ed il campeggio libero con tende, roulotte, camper.

6) **Nel settore del transito:**

- l'uso di mezzi meccanici al di fuori delle strade rotabili e delle piste dove il transito sia consentito, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni e per gli addetti alle attività agro - forestali;
- il sorvolo, a bassa quota, con mezzi aerei non autorizzati.

ZONA 3 “ZONA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE”.

Comprende aree di interesse naturalistico, dove tuttavia l'attività umana assume evidente rilievo.

L'ambiente naturale ne risulta pertanto influenzato nelle sue caratteristiche e va salvaguardato in quanto tale.

Include estesi boschi, praterie, terreni coltivati, di proprietà pubblica e privata, ed anche case sparse e piccoli agglomerati urbani.

E' da considerarsi l'area di fruizione e di valorizzazione del Parco.

Strutture ed infrastrutture esistenti sono in funzione delle popolazioni residenti e delle loro attività, oltre che di interessi più generali ambientalmente compatibili.

Attività consentite: quelle esistenti e anche attività nuove, purché compatibili con la conservazione ambientale e le finalità istituzionali del Parco.

Prescrizioni e vincoli.

Sono vietati:

1. **Nel settore forestale e più in genere vegetazionale:**

- la conversione delle fustaie in cedui, salvo casi autorizzati o prescritti dall'autorità competente in materia forestale, in conseguenza del diffondersi di patologie vegetali;
- la trasformazione dei cedui a sterzo in cedui a taglio raso;
- l'utilizzo nei cedui matricinati e nei cedui composti di più della metà delle matricine del precedente turno, fatta eccezione di quelle singolarmente assegnate al taglio dell'autorità competente in materia forestale;
- l'utilizzo dei boschi di protezione, salvo interventi fitopatologici e di eliminazione di danni;
- il taglio delle piante monumentali;
- il taglio delle piante da frutto selvatiche, in bosco e nei terreni non soggetti a coltivazioni agrarie;
- il danneggiamento e l'asportazione delle piante del sottobosco;
- l'asportazione della copertura morta, del muschio, del terriccio, dei licheni, salvo che nelle cunette stradali e nelle chiaviche;
- la raccolta dei frutti del sottobosco e della legna secca è consentita nei limiti e con le modalità delle vigenti norme privilegiando i residenti dei Comuni interessanti il Parco. I limiti della raccolta sono definiti dal Parco in base alla produttività ed alla riproducibilità ed all'ambito territoriale comunale interessato;
- l'incisione e l'asportazione della corteccia degli alberi;
- i tagli a raso nei boschi pubblici, se non nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze di rinnovazione e di perpetuazione del bosco stesso;
- la distruzione o il danneggiamento delle specie rare e degli endemismi;

- la distruzione o il prelievo dei cespugli e degli arbusti nei boschi ad eccezione che nei castagneti da frutto;
- le utilizzazioni forestali, se non previste nei piani di gestione o preventivamente consentite dall'autorità competente in materia forestale e secondo le prescrizioni da questa stabilite purché finalizzate alla salvaguardia ambientale.

2) Nel settore faunistico:

- l'esercizio venatorio: sono consentiti previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, interventi di controllo sulle specie faunistiche resi eventualmente necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale che saranno attuati con la collaborazione dei residenti nei comuni interessati dal Parco. Con l'istituzione dell'Ente Parco saranno previste norme che possano regolare il risarcimento e l'eventuale indennizzo di danni provocati alle colture da un possibile aumento della pressione;
- l'introduzione di specie selvatiche estranee all'ambiente o non naturalizzate;
- l'introduzione di specie, anche originarie o naturalizzate, fino a quando non siano assicurate le necessarie condizioni di equilibrio con le altre specie faunistiche e con le altre componenti ambientali;
- la pesca è consentita dove non espressamente vietata allo stato attuale. Dovrà essere regolamentata, al fine di conservare ed incrementare il patrimonio ittico e con particolare riguardo alle popolazioni residenti.

3) Nel settore della difesa del suolo:

- la modificazione, l'alterazione e la distruzione delle zone umide, sortumose e rupestri;
- l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche.

4) **Nel settore edilizio ed urbanistico:** nelle aree extraurbane, anche se collegati ad interventi ammissibili, l'introduzione di tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, segnaletiche, arredi anche vegetazionali e materiali non propri dell'area, limitatamente ai casi dove tale divieto sia tecnologicamente osservabile e paesaggisticamente giustificato.

5) **Nel settore turistico:** la sosta ed il campeggio con tende, roulotte, camper, al di fuori delle aree destinate a tale scopo e delle aziende agro-turistiche specificatamente autorizzate.

6) Nel settore transito:

- l'uso di mezzi meccanici, al di fuori delle strade rotabili e delle piste dove il transito è consentito, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni e per gli addetti alle attività agro - forestali;
- il sorvolo, a bassa quota, con mezzi aerei non autorizzati.

ART. 4.

1. Fino all'insediamento dell'Organo di Gestione del Parco Nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi - come provvisoriamente perimetrato all'art. 3 - la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidate ai Comuni ed alle Province nel cui territorio sono comprese porzioni di territori del Parco.
2. Il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia Romagna, vigilerà affinché i Comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti; il Ministero

dell'Ambiente, d'intesa con le Regioni interessate, si avvarrà del Corpo Forestale dello Stato per la tutela del patrimonio naturalistico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 5.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco Nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1990.

p. Il Ministro: ANGELINI